



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Einaudi - Alvaro" Palmi (RC)

Istituto Tecnico Economico	Istituto Tecnico Agrario	Licei: Linguistico - Scienze Umane - Ec. Sociale	Istituto Prof. Industria Artigianato
COD. MEC: RCTD03201P Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) ☎ 0966/439137	COD. MEC: RCTA032018 Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) ☎ 0966/46013	COD. MEC RCPM03201X Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) ☎ 0966/439134	COD. MEC: RCRI032014 Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) ☎ 0966/413740

Prot. vedi margine

**AI DOCENTI
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL PERSONALE A.T.A.
AL D.S.G.A.
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB
S E D E**

CIRCOLARE 56

OGGETTO: MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI BREVI.

DISPOSIZIONI COMUNI DOCENTI/ATA

L'art. 16 del C.C.N.L dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie minime di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (Esempio: docente con 15 ore settimanali può fruire di 15 ore di permessi brevi nel corso dell'anno scolastico).

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

PERSONALE DOCENTE

Il permesso breve spetta a tutti i docenti, sia che essi siano con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario. Il numero di

ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d'insegnamento; questo significa che se un docente di primo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico. I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (esempio se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso). **La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.** Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio;** il recupero è regolato da una norma contrattuale contenuta nell'art. 16 comma 3 del C.C.N.L. scuola; in questa norma è scritto: "il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il docente in permesso". E' importante sapere che c'è l'obbligo contrattuale che impone, per il recupero di queste ore, la priorità di svolgerle nella stessa classe dove non sono state effettuate per effetto della fruizione dello stesso permesso breve, in modo da recuperare sul piano didattico le ore perse.

Un'altra norma contrattuale che attiene al recupero delle ore fruite per il permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per i docenti **la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.**

PERSONALE ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio.

DISPOSIZIONI COMUNI PER MODALITA' DI RICHIESTA

I permessi brevi dovranno essere preventivamente richiesti compilando i rispettivi moduli (DOCENTI/ATA), disponibili presso gli uffici di segreteria, autorizzati dai responsabili di plesso, i quali verificheranno la possibilità di sostituzione del docente richiedente. Successivamente alla

validazione del responsabile di plesso i moduli dovranno essere consegnati in segreteria, protocollati e inseriti al fascicolo personale del docente. **I responsabili di plesso si faranno carico di redigere un prospetto settimanale delle richieste da consegnare ai vicari del D.S e, successivamente, redigeranno un prospetto riportante come le ore sono state recuperate da ciascun insegnante.** Il personale ATA, oltre che al Dirigente Scolastico per il visto di approvazione, dovrà presentare la richiesta al DSGA il quale, gestirà le modalità di recupero..

Per poter fruire del permesso breve bisogna preventivamente rispettare la suddetta modalità di richiesta e acquisire il visto di approvazione del responsabile di plesso (per il personale Docente) e del DSGA e Dirigente Scolastico (per il personale ATA), senza il predetto visto autorizzativo l'assenza sarà considerata arbitraria.

Si precisa inoltre che le ore di disponibilità fanno parte a tutti gli effetti dell' orario di servizio ed i docenti interessati non possono abbandonare il posto di lavoro senza permesso, fruibile esclusivamente nei modi sopracitati. **Nel caso di assenza, anche durante tali ore, sprovvisti di idoneo permesso, si configura l'emanazione di provvedimento disciplinare e la denuncia penale come da deliberazione della Sez. Controllo Corte dei Conti n. 1113 del 18/11 e dell' 11/12 198, la perdita della retribuzione, la perdita dell'anzianità pensionistica, previdenziale, di carriera e a ogni altro fine (ferie e tredicesima mensilità).**

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eva Raffaella Nicolò
(Firma sostituita a mezzo stampa)